

$\Box$	FC	RF1	$\bigcap$	Ν. ΄	1 1	5.	19
ப	$\Gamma$	IN L∷		IN.	ıı	∠	+ 7

Del 13/08/2025

Identificativo Atto n. 4750

### DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto						
Legge 238/2016, articolo 10 - Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2025. Istanza Consorzio Valtènesi, Consorzio Garda DOC, Consorzio Tutela Lugana DOC.						

L'atto si compone di\_\_\_\_\_pagine di cui \_\_\_\_pagine di allegati parte integrante



## IL DIRIGENTE DELLA UNITÁ ORGANIZZATIVA FILIERE VEGETALI E ZOOTECNICHE, AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

**VISTO** il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, ed in particolare l'allegato VIII, recante disposizioni specifiche per le pratiche enologiche, che prevede, nella sezione:

- A, punto 1, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;
- A, punto 2, il limite massimo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di 1,5% vol. nella zona viticola C, zona in cui è classificata la Lombardia (appendice I all'allegato VII);
- B, le modalità per effettuare le operazioni enologiche dell'arricchimento;
- B, punto 6 che le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino a oltre il 13% vol., nella zona viticola CII, nella quale ricade la Lombardia, esclusa la provincia di Sondrio, e a oltre 12,5% vol., nella zona viticola CI, zona nella quale è classificata la provincia di Sondrio;
- B, punto 7 lettera b), in deroga al limite sopra indicato (sezione B punto 6), che gli Stati membri possano portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello da essi determinato;

#### **RICHIAMATI:**

 l'allegato VII Parte II del suddetto regolamento (UE) che definisce le categorie di prodotti vitivinicoli e stabilisce, al punto c) della categoria (1) Vino, un titolo alcolometrico totale non superiore al 15% vol., limite che tuttavia può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;



# RegioneLombardia

- il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, recante le zone viticole, in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, e che abroga il Regolamento (CE) n. 606/2009;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», ed in particolare l'articolo 10 comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le Regioni autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP e DOP;
- il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 278 che detta «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli» e stabilisce, all'articolo 2, che le Regioni provvedano a:
- autorizzare annualmente con proprio provvedimento l'arricchimento dei prodotti della vendemmia, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustifichino il ricorso, nonché l'arricchimento della partita (cuvée), ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2019/934;
- stabilire le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento;
- autorizzare, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2019/934, l'arricchimento della partita(cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico;
- trasmettere copia dei provvedimenti di autorizzazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti-agro-alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio e al Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

**VISTE** le istanze, presentate dal Consorzio Valtènesi (protocollo n. M1.2025.0157774 del 04/08/2025), dal Consorzio Garda Doc (protocollo n. M1.2025.0160121 e n. M1.2025.0160142 del 05/08/2025 e dal Consorzio Tutela Lugana DOC (protocollo n. M1.2025.0160096 del 05/08/2025), agli atti della scrivente Unità Organizzativa, con le quali si chiede l'autorizzazione alla pratica dell'arricchimento dei mosti e dei vini per le produzioni DOC e IGT, e precisamente:

• DOC: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda e Lugana;



• IGT: Benaco Bresciano

**CONSIDERATO** che i sopracitati Consorzi hanno motivato la richiesta di arricchimento evidenziando che durante la stagione vegetativa della vite, in particolare nei mesi di giugno e di luglio 2025, si sono riscontrate condizioni meteorologiche particolarmente piovose, con volumi di pioggia superiori alle media e temperature leggermente superiori alla norma, come da analisi agrometeorologica allegata alle istanze. Tali condizioni sono state causa di un rallentato sviluppo fenologico della pianta e della comparsa di malattie e infezioni fungine, con conseguenti danni all'apparato fogliare della pianta, ritardi sul processo di maturazione dei grappoli e riduzioni di accumulo zuccherino nell'acino. Sussiste pertanto il rischio che si verifichino problemi sanitari, soprattutto per possibili attacchi di Botrite nelle fasi conclusive della maturazione.

Per quanto sopra potrebbe non essere garantita una completa maturazione delle uve, soprattutto nei casi di piena produttività, da cui l'istanza di ricorrere alla pratica dell'arricchimento per sostenere il grado alcolico

**VISTO** il rapporto sull'andamento agrometeorologico, relativo alla vendemmia 2025, redatto dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), trasmesso il 4 agosto 2025 protocollo n. M1.2025.0157897;

**CONSIDERATO** che la sopracitata analisi di Ersaf ha evidenziato che in Lombardia, durante l'ultima stagione vegetativa e riproduttiva della vite, si sono verificate condizioni meteorologiche piovose nei mesi di maggio e luglio, oltre ad elevate temperature a giugno; queste condizioni hanno favorito la comparsa di malattie fungine sulla vite, tra cui l'oidio e la peronospora. In alcuni casi tale situazione è stata aggravata da eventi grandinigeni locali (il 15 maggio, il 16 giugno e il 6 e 7 luglio) che hanno provocato danni alla vegetazione ed agli acini della vite. Gli accadimenti sopracitati potranno essere causa di una riduzione di accumulo zuccherino nell'acino, da cui l'istanza di ricorrere alla pratica dell'arricchimento per sostenere il grado alcolico;

**RILEVATO** che, nel sopracitato rapporto, i fenomeni meteorologici sopra descritti si sono manifestati in maniera differenziata sul territorio regionale, compresi gli areali dei suddetti prodotti DOC e IGT, anche a causa della notevole variabilità orografica e che lo sviluppo della vite è avvenuto con notevoli differenze a seconda delle zone, delle quote altimetriche e delle esposizioni dei terreni, anche se Il risveglio vegetativo della vite è risultato in media rispetto agli ultimi anni;

**ACQUISITA** altresì una specifica relazione redatta dal Servizio Fitosanitario regionale, trasmessa con nota prot. M1.2025.0151603 del 29/07/25 all'Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, nella quale si descrive l'andamento fitosanitario



dell'attuale campagna viticola, confermando l'andamento meteorologico particolarmente piovoso nel periodo primaverile – estivo, che, associato al precoce germogliamento della vite, ha avuto notevoli ripercussioni sullo stato fitosanitario della vite ed ha causato gravi infezioni primarie e secondarie di Peronospora, in particolare dall'inizio di luglio a causa delle anomale basse temperature e delle piogge. Viene segnalato anche il notevole sviluppo di un nuovo parassita, il coleottero scarabeide Popilia Japonica, che ha iniziato a provocare danni ai vigneti. Si conferma che la situazione di alcune aree è stata interessata da alcune pesanti grandinate, che hanno causato danni anche nei vigneti della regione. Infine, si evidenzia che l'insieme di tutti i fattori descritti, oltre che causare direttamente perdite produttive elevate, può avere notevoli ripercussioni anche sulla qualità delle uve, in quanto causa della riduzione anche importante della superficie fogliare della vite, con evidenti incidenze sulla maturazione;

RISCONTRATA pertanto la sussistenza, nel corso della stagione vegetativa della vite, di condizioni meteorologiche anomale, per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli sopra citati, ottenuti in aree viticole della Lombardia di produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vini IGT, vini DOC e DOCG di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

- DOC: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda e Lugana;
- IGT: Benaco Bresciano

**CONSIDERATO** che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

**RITENUTO** di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette sopraindicate e per le varietà di vite di seguito indicate:

- Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (Garda Spumante), Garganega, Trebbiano di Soave;
- Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Pinot Nero, Rebo, Merlot e Cabernet (Riviera del Garda Classico Rosé e Garda Rosé Spumante);

purché nessun componente della partita sia già stato arricchito e purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;

**RITENUTO** opportuno non avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 dell'allegato VIII del Regolamento UE n. 1308/2013, fissando quindi a 13% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine protetta;



**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della 1. 241/90;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario, attribuite con la deliberazione della Giunta regionale n. XII/4425 del 26/05/2025;

**VISTO** l'art. 17 della I.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

#### **DECRETA**

- 1. che per la vendemmia 2025 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, vino IGT, vino DOC e DOCG di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:
  - DOC: Riviera del Garda Classico, San Martino della Battaglia, Garda e Lugana;
  - IGT: Benaco Bresciano
- che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai Regolamenti comunitari citati in premessa, nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
- 3. di autorizzare il ricorso all'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei prodotti atti a diventare vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette di cui al punto 1 del presente decreto, per le varietà di vite di seguito indicate:
  - Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (Garda Spumante), Garganega e Trebbiano di Soave;
  - Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera, Pinot Nero, Rebo, Merlot e Cabernet (Riviera del Garda Classico Rosé e Garda Rosé Spumante);



Esse devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 1,5 % vol., utilizzando saccarosio, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;

- 4. di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1308/2013, a 13% vol. il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;
- 5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro - alimentari (ICQRF), al suo Ufficio periferico competente per territorio, al Consorzio Valtènesi, al Consorzio Garda Doc, al Consorzio Tutela Lugana Doc e agli Organismi di Controllo (Società Valoritalia srl, CCPB srl e SIQURIA spa);
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:
- 7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

II Dirigente ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.